

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale d'acqua pubblica ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Cerrione, assentita all'Azienda Agricola ROVETTO Maurizio e Sebastiano S.S. con D.D. n° 1.145 del 29.09.2020. PRAT. CERRIONE7.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.145 del 29.09.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17 gennaio 2014 dal Sig. ROVETTO Sebastiano, in qualità di legale rappresentante dell'"Azienda Agricola ROVETTO Maurizio e Sebastiano S.S.", relativo alla derivazione preferenziale d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di BIELLA;

di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, all'"Azienda Agricola ROVETTO Maurizio e Sebastiano S.S." (codice fiscale 00521580027), con sede in Piazza Q. Sella 8 - Loc. Vergnasco - 13882 CERRIONE (BI) – la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata complessiva di litri al secondo massimi e medi 1,0049 - con un volume massimo di 15.964,2 metri cubi annui d'acqua sotterranea, di cui mc. 15.811,2 - corrispondenti a l/s. 1 per uso Agricolo e mc. 153 - corrispondenti a l/s. 0,0049 per uso Civile, tramite 1 pozzo da acquifero superficiale, in Comune di CERRIONE - Loc. Vergnasco (foglio n° 14 - mappale n° 258);

di accordare la concessione preferenziale di cui trattasi con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 2 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 40 (quaranta), decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.079 di Rep. del 17 gennaio 2014

**Art. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertate interferenze l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato

di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda.

È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La concessione è altresì accordata a condizione che sotto pena di decadenza della medesima si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

(Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato